



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM approvato con Decreto Rettorale in data 27.2.1998 n. 10207 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12.3.1998, e successive modificazioni;
- VISTO** il proprio precedente decreto in data 23 gennaio 2007, n. 14264, con cui veniva emanato il Regolamento per la collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università e successive modificazioni;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico in data 19 febbraio 2013;
- FATTA SALVA** la ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
- RITENUTA** la propria competenza


DECRETA

Art. 1

Il "*Regolamento per la collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università*" e successive modificazioni, citato in premessa, è abrogato e sostituito dal "*Regolamento per la collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università*" come da testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore dalla data del presente decreto e verrà pubblicato sul Portale di Ateneo all'indirizzo www.iulm.it.

IL RETTORE
Prof. Giovanni Puglisi


Milano, 25 FEB 2013

Reg.to al nr. 16419



REGOLAMENTO PER LA COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL'UNIVERSITA'

Art. 1 – Generalità

1. La collaborazione degli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale ai servizi dell'Università ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, può essere attivata per le seguenti attività:
 - assistenza per agibilità, funzionamento e custodia di biblioteche, raccolte di libri e documenti, laboratori, spazi di studio e altre strutture didattiche e scientifiche e sale di ritrovo per studenti;
 - assistenza per l'agibilità, il funzionamento e la custodia di strutture informatiche, schedatura, memorizzazione o registrazione di dati che non comportino riservatezza;
 - servizi informativi e di orientamento per gli studenti;
 - servizi di reception in occasione di congressi e convegni;
 - altri servizi non didattici a favore degli studenti, autorizzati dal Rettorato.
2. In nessun caso le attività di supporto di cui al comma precedente possono comportare lo svolgimento di attività inerenti alle attività di docenza, lo svolgimento di esami, l'attività di ricevimento, l'assistenza o il controllo a test, prove di profitto o ammissione, l'assunzione di responsabilità amministrative da parte dei soggetti ivi indicati.
3. Le collaborazioni potranno svolgersi esclusivamente all'interno dei locali dell'Università, o di locali esterni comunque utilizzati dall'Università per le proprie attività, anche temporanee.

Art. 2 - Durata

1. Le collaborazioni stesse non potranno avere durata complessiva superiore a 200 ore nell'arco di un anno accademico né durata inferiore a complessive 8 ore. In caso di conferimento successivo al mese di dicembre nell'anno accademico di conferimento è comunque possibile protrarre il termine fino al 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 3 – Determinazione dei posti, dei compensi e delle attività

1. All'atto dell'approvazione del bilancio annuale preventivo, il Consiglio di Amministrazione stanziava la somma destinata alla copertura della spesa per il pagamento dei corrispettivi e per le eventuali assicurazioni aggiuntive.
2. L'ufficio amministrativo competente procede alla redazione del bando, che deve contenere l'indicazione:
 - del tipo di servizio che costituirà oggetto della o delle collaborazioni;
 - del numero di collaborazioni destinate a ciascun servizio;
 - delle caratteristiche delle prestazioni richieste;
 - delle date di inizio e fine della o delle collaborazioni e della loro durata complessiva;
 - del luogo in cui esse dovranno essere svolte;
 - del corrispettivo orario per esse stabilito;
 - degli eventuali requisiti obbligatori di cui debbano essere in possesso gli studenti per la validità della candidatura;



- dei requisiti che siano considerati titolo preferenziale;
 - del termine, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla data di emanazione, entro il quale devono essere presentate le candidature degli studenti;
 - i nomi di coloro che si faranno carico dei successivi colloqui di selezione.
3. Il Rettore approva l'attivazione delle collaborazioni mediante emanazione del bando, con proprio decreto.

Art. 4 - Requisiti

1. Costituiscono in ogni caso requisito indispensabile per la validità della candidatura e per l'assegnazione delle collaborazioni:
- per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale: l'iscrizione dello studente, nell'anno accademico di riferimento del bando, almeno al secondo anno di corso e comunque ad anno non successivo al I fuori corso oltre la durata legale del corso di studi;
 - per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrali: l'iscrizione dello studente, nell'anno accademico di riferimento del bando, al primo, al secondo, o comunque ad anno non successivo al I fuori corso oltre la durata legale del corso di studi;
 - per tutti i candidati: il superamento di almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari (CFU), arrotondati per difetto, previsti dal piano degli studi prescelto, con riferimento all'anno accademico precedente il bando. Fanno eccezione gli studenti iscritti al I anno di corsi di laurea magistrale, che sono ammessi di diritto alla presentazione della domanda.
2. L'iscrizione ad anni di fuori corso intermedi presso l'Università IULM è calcolata ai fini della determinazione del fuori corso.
3. Nel bando possono essere posti uno o più dei seguenti requisiti obbligatori per la validità delle candidature, in aggiunta a quelli di cui al comma precedente:
- appartenenza dello studente ad un Corso di laurea triennale o magistrale;
 - appartenenza dello studente ad una Facoltà determinata;
 - conoscenza di determinate tecniche e/o di determinate lingue straniere (ad es. patentini ECDL, TOEFL, ecc.).
4. Ciascuno dei requisiti indicati può anche essere citato nel bando come titolo preferenziale anziché come condizione di validità della candidatura.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

1. La candidatura, con la specificazione del servizio presso cui si intende collaborare, deve essere presentata dagli interessati corredata da ogni eventuale titolo valutabile. Per ovvi motivi organizzativi, non è consentito ad uno stesso candidato presentare più domande contemporaneamente. E' invece consentito indicare nella domanda una sola eventuale opzione: tale opzione potrà essere presa in considerazione in assenza di altri candidati idonei per il secondo servizio scelto.
2. Scaduto il termine stabilito dal bando per la presentazione delle candidature, l'Ufficio competente stila la graduatoria con il punteggio base, indicando gli eventuali esclusi per difetto di requisiti obbligatori. Le graduatorie base sono rese note per via telematica sul Portale dell'Ateneo all'indirizzo www.iulm.it e mediante affissione presso i locali dell'Ufficio Affari Istituzionali e Legali.





Art. 6 – Determinazione della graduatoria

1. In base alle domande pervenute, sono costituite due distinte graduatorie base, una per gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, una per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale. Il decreto di bando può prevedere la formulazione di graduatorie distinte per ciascuna Facoltà.
2. A ciascun candidato, **iscritto a corsi di laurea triennale o magistrale dal secondo anno o al primo fuori corso**, è assegnato un punteggio base costituito dalla somma:
 - del punteggio calcolato sulla media dei voti conseguiti negli esami di profitto superati dallo studente (in piano o fuori piano), nell'ambito del suo corso di laurea, secondo quanto previsto dal bando di ciascun anno accademico. Nel computo degli esami si considerano soltanto quelli risultanti dalla procedura on line alla data di scadenza del bando. Le prove che non danno luogo ad un voto ma a semplice idoneità non rientrano nel computo degli esami a questo fine;
 - del punteggio calcolato per ogni lode registrata, secondo quanto previsto dal bando di ciascun anno accademico;
 - del punteggio calcolato per la fascia di reddito di appartenenza, secondo quanto previsto dal bando di ciascun anno accademico.

A ciascun candidato, **iscritto al primo anno di corsi di laurea magistrale**, è assegnato un punteggio base costituito dalla somma:

- del punteggio ottenuto sulla base del voto di laurea triennale secondo la seguente scala:

Voto di laurea

110/110 e lode	=	8 punti
da 106 a 110	=	7 punti
da 101 a 105	=	6 punti
da 96 a 100	=	5 punti
da 91 a 95	=	4 punti
da 86 a 90	=	3 punti
da 76 a 85	=	2 punti
da 66 a 75	=	1 punto

- del punteggio calcolato per la fascia di reddito di appartenenza, secondo quanto previsto dal bando di ciascun anno accademico.
3. Il computo delle graduatorie di base è realizzato dall'Ufficio amministrativo responsabile del procedimento. L'Università può richiedere l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali sulle condizioni economiche autocertificate nella domanda di ammissione al concorso.
 4. Il punteggio per l'eventuale colloquio, la valutazione dei titoli preferenziali e delle eventuali prove non può superare complessivamente i 5 punti. Coloro che non sono dichiarati idonei a seguito di colloquio mantengono comunque la possibilità di accedere ad altro servizio, in caso di necessità e di ripescaggio dalla graduatoria generale. Coloro che non si presentano al colloquio di selezione (o alle prove, se previste) vengono collocati in una apposita graduatoria (indipendentemente dal servizio prescelto) con una penalizzazione di 5 punti.
 5. A parità di punteggio complessivo, è preferito lo studente appartenente alla fascia di reddito più disagiata, secondo quanto previsto dal bando di ciascun anno accademico; in caso di ulteriore



parità, lo studente con la migliore media; in caso di ulteriore parità lo studente con il maggior numero totale di crediti acquisiti; in caso di ulteriore parità lo studente più anziano per età.

Art. 7 – Convocazione dei vincitori

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, per via telematica sul Portale dell'Ateneo all'indirizzo www.iulm.it e mediante affissione nei locali dell'Ufficio Affari Generali, delle graduatorie finali, i vincitori si devono recare presso l'ufficio amministrativo deputato per la sottoscrizione di un atto di impegno contenente tutte le indicazioni circa l'oggetto e le modalità della collaborazione già contenute nel bando, nonché ogni ulteriore indicazione necessaria per individuare con precisione la prestazione richiesta al collaboratore.
2. Se lo studente rinuncia all'incarico o non regolarizza la sottoscrizione dell'atto di impegno, l'incarico viene proposto allo studente che segue in graduatoria. Per motivi particolari (malattia, assenza temporanea ecc.), lo studente in graduatoria può chiedere di posticipare la firma del proprio atto di impegno, fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta all'ufficio preposto.
3. Lo studente che accetta l'incarico sottoscrive l'atto di impegno e ne riceve copia.

Art. 8 – Svolgimento delle collaborazioni

1. I responsabili dei servizi presso cui si svolge la collaborazione sono tenuti a comunicare al Rettore qualsiasi irregolarità che si verifichi nello svolgimento della collaborazione stessa.
2. In caso di giudizio negativo sull'attività svolta dallo studente, entro la fine del contratto di collaborazione il responsabile del servizio redige e trasmette al Consiglio di Amministrazione una succinta valutazione dell'attività svolta e dei problemi riscontrati.
3. Quando la collaborazione sia stata soppressa o non sia stata portata a termine, nessun corrispettivo è dovuto in relazione alla collaborazione non prestata.
4. Il pagamento del corrispettivo avviene da parte dell'Amministrazione dell'Università su certificazione della collaborazione, controfirmata dal responsabile del servizio, sulla modulistica fornita all'inizio della collaborazione.
5. Il corrispettivo è esente da imposte ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
6. L'Università provvede a proprie spese, se necessario, all'assicurazione contro infortuni degli studenti cui sia stato conferito un incarico di collaborazione. L'incarico non dà luogo ad alcun obbligo di assicurazione sanitaria o pensionistica. La collaborazione non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

Art. 9 – Incompatibilità

1. L'attribuzione di contratti di collaborazione da parte dell'Università non pregiudica l'assegnazione di altri benefici da parte del C.I.Di.S.



IULM

Libera Università di Lingue e Comunicazione

2. La collaborazione di cui al presente Regolamento è incompatibile con ogni altra contemporanea attività retribuita di formazione, ricerca o con prestazioni di lavoro, anche a tempo determinato, presso l'Università IULM.
3. I compensi derivanti da contratti di collaborazione di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con i benefici di cui all'art. 12, III comma del DPCM 9 aprile 2001 (borse per il sostegno alla qualità dello studio e per la redazione di prove finali che prevedano spese di viaggio e ricerca all'estero) bandite dall'Università IULM.